Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 215/2026

OGGETTO: ***Operazione di merger leveraged buy–out (MLBO) con acquisizione della totalità di una partecipazione nella società target e successiva fusione inversa – Disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7–ter, del TUIR sulle posizioni fiscali riportate dalla società veicolo.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA S.p.A. (di seguito, anche "ALFA", "Società", "Incorporante" o "Istante") ha presentato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di chiedere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter,* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con riferimento all'operazione con cui la Società ha incorporato, tramite una fusione inversa, la propria controllante, BETA S.p.A.

Con nota del nn/nn/2026 (prot. RU n. .../2026), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa, a cui l'Istante ha risposto in data nn/nn/2026, con nota acquisita con prot. RU n..../2026 (di seguito "documentazione integrativa").

In merito ai soggetti partecipanti alla fusione, è stato rappresentato che: (i) ALFA è una società specializzata nella [...]; (ii) prima dell'acquisizione da parte di GAMMA, il capitale sociale di ALFA era detenuto dalle società DELTA S.r.l., EPSILON S.r.l., ZETA S.r.l., ETA S.r.l. e THETA S.r.l. (di seguito, i "Venditori"); (iii) BETA è stata costituita in data nn/nn/2025 quale veicolo societario finalizzato all'acquisizione di ALFA; (iv) la società (tedesca) GAMMA, appartenente al fondo di *private equity* [---], ha acquisito il 100 per cento del capitale sociale della Società per il tramite di BETA.

In merito alle fasi in cui si articola l'acquisizione, l'Istante ha rappresentato che:

- in data nn/nn/2025, GAMMA, in qualità di promissario acquirente, e i Venditori sottoscrivevano un contratto preliminare di compravendita del 100 per cento delle partecipazioni azionarie detenute dai Venditori stessi nelle società ALFA e IOTA S.r.l. per un corrispettivo pari a euro X, di cui euro X riferiti all'acquisto di ALFA e la parte residua riferita all'acquisto della partecipazione in IOTA;

- in data nn/nn/2025, GAMMA costituiva BETA, società veicolo appositamente destinata all'acquisto della partecipazione totalitaria nell'Istante (e in IOTA);

- in data nn/nn/2025, è stata perfezionata l'acquisizione per un corrispettivo pari a euro X mediante girata delle azioni di ALFA e delle quote di IOTA dai Venditori a BETA.

In merito alle risorse utilizzate per l'acquisizione, la Società ha specificato che:

a) euro X sono stati versati da GAMMA in BETA a titolo di capitale sociale (X euro) e di riserve di capitale (X euro);

b) in data nn/nn/2025, GAMMA ha concesso a BETA un finanziamento infragruppo pari a euro X iscritto nello stato patrimoniale di BETA (*ante* fusione).

La Società, inoltre, ha evidenziato in istanza (e nella documentazione integrativa) che i Venditori hanno ottenuto il corrispettivo come segue:

- euro X corrisposti mediante bonifico alla data del perfezionamento dell'acquisizione (nn/nn/2025);

- euro X come prezzo differito, che è stato utilizzato da alcuni dei Venditori per essere reinvestito nella società di diritto lussemburghese KAPPA S.a.r.l. (controllante di GAMMA), diventando soci della stessa nelle seguenti misure: EPSILON (x per cento), ZETA (y per cento), THETA (z per cento); DELTA ed ETA non hanno reinvestito;

- euro X come *Vendor Loan* fruttifero di interessi che è stato poi attribuito a favore della società KAPPA (residente, come detto, in Lussemburgo).

A seguito del perfezionamento dell'acquisizione, BETA è stata incorporata nella controllata ALFA mediante un'operazione di fusione inversa, realizzata con atto di fusione del nn/nn/2025, i cui effetti giuridici sono decorsi dal nn/nn/2025 e i cui effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al nn/nn/2025.

Trattandosi di una fusione conseguente a un'acquisizione realizzata mediante ricorso all'indebitamento, l'operazione è stata attuata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2501-*bis* del codice civile; non sono stati corrisposti conguagli in denaro, in considerazione del rapporto di partecipazione totalitaria esistente tra le società partecipanti alla fusione.

Relativamente alle posizioni fiscali soggettive portate in "dote" nella rappresentata fusione, l'Istante ha evidenziato che, nel periodo compreso tra il nn/

nn/2025 e il nn/nn/2025 (data di efficacia giuridica della fusione), BETA ha maturato una perdita fiscale pari a euro X e un'eccedenza di interessi passivi indeducibili, derivanti dai finanziamenti contratti per la realizzazione dell'acquisizione, pari a euro X.

L'Istante ha evidenziato che l'applicazione delle limitazioni previste dall'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR potrebbe impedire, in tutto o in parte, il riporto delle predette posizioni fiscali; in particolare, assume rilievo la "sterilizzazione", ai fini della determinazione del limite del patrimonio netto contabile, dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia giuridica della fusione.

La Società, inoltre, ha evidenziato che non è stata redatta, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, la relazione giurata di stima volta a determinare il valore economico del patrimonio netto della società incorporata. Come precisato nella documentazione integrativa, il valore economico effettivo di BETA alla data di efficacia della fusione (indicato dall'istante in euro X), tuttavia, risulta ampiamente capiente e superiore al complesso delle posizioni fiscali da riportare.

Con riguardo, invece, alle posizioni fiscali soggettive di ALFA, nella documentazione integrativa (*cfr.* pagina x) è stato precisato che la Società non dispone, alla data di efficacia giuridica della fusione, di perdite fiscali riportabili, di eccedenze di interessi passivi indeducibili ai sensi dell'articolo 96 del TUIR e di eccedenze ACE.

Tanto premesso, l'Istante, nel precisare che con riferimento alla citata operazione di fusione inversa non trova applicazione l'articolo 177-*ter* del TUIR, chiede la disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR, compresa la "sterilizzazione" dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro

mesi precedenti, con riferimento alla perdita fiscale e all'eccedenza di interessi passivi indeducibili maturate da BETA nel periodo compreso tra il nn/nn/2025 e il nn/nn/2025 (periodo di retrodatazione fiscale).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter,* del TUIR possano essere disapplicate nei confronti di BETA, in quanto, nel caso in esame, non sussiste alcun rischio elusivo, e che, pertanto, le posizioni fiscali soggettive maturate dall'incorporata possano interamente confluire in capo all'Incorporante (ALFA).

Secondo la Società, l'operazione di *merger leveraged buy -out* (*MLBO*) realizzata tra BETA ed ALFA è totalmente lecita, in quanto la fusione inversa "*è stata l'epilogo fisiologico dell'acquisizione ed è stata formalmente imposta dal Fondo Investitore ed anche dagli istituti di credito per avvicinare nella stessa società il debito e la generazione di cassa, in modo che il cash flow generato dalla società incorporante (l'Istante) può essere interamente utilizzato per il rimborso del finanziamento. In questo modo il patrimonio di* ALFA *è la diretta garanzia per la restituzione del capitale erogato e la corresponsione degli interessi*".

L'Istante evidenzia, inoltre, che l'operazione determina un effettivo mutamento del controllo di ALFA per effetto dell'ingresso di GAMMA e del fondo investitore e che l'Incorporante svolge un'effettiva attività economica, disponendo di una solida organizzazione operativa e di concrete prospettive di sviluppo grazie alle sinergie industriali e commerciali derivanti dall'integrazione nel gruppo economico GAMMA.

La fusione per incorporazione inversa si pone, altresì, quale fisiologico epilogo dell'operazione di *merger leveraged buy-out* ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del codice civile, consentendo la riunificazione, in un unico soggetto giuridico, della società veicolo e della società *target* e l'accostamento del debito ai flussi finanziari e agli *asset* della società acquisita, nonché la razionalizzazione della struttura aziendale mediante l'eliminazione delle duplicazioni contabili, societarie e amministrative e la conseguente riduzione dei relativi costi di gestione.

A sostegno della soluzione proposta, l'Istante precisa che:

- l'operazione è stata strutturata secondo lo schema tipico delle operazioni di *MLBO*, nell'ambito del quale la società BETA ha agito quale veicolo societario strumentale alla realizzazione dell'acquisizione; tale natura rende i conferimenti/ versamenti del tutto fisiologici e privi di intenti elusivi, integrando i presupposti individuati con la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 per la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle posizioni fiscali soggettive di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR in capo all'Incorporante;

- alla data di efficacia giuridica della fusione, i dati del bilancio di ALFA non evidenziano alcun depotenziamento della struttura aziendale, prevedendosi, al contrario, una forte crescita dei ricavi e degli utili; le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili maturati dalla società veicolo non derivano dal depotenziamento di un'attività precedentemente esercitata né dall'incorporazione di un soggetto privo di capacità operativa, ma rappresentano la conseguenza diretta e fisiologica dei costi sostenuti e dei finanziamenti assunti dalla società veicolo per il perfezionamento dell'acquisizione;

- le posizioni fiscali maturate da BETA sono quantitativamente modeste rispetto al proprio patrimonio netto contabile, al prezzo corrisposto per l'acquisizione della società *target* e al valore economico di ALFA; l'utilizzo delle predette posizioni fiscali, pertanto, non rappresenta la finalità dell'operazione, ma è un effetto meramente accessorio e fisiologico della costituzione, del finanziamento e della successiva incorporazione della società veicolo;

- BETA è stata finanziata per xx per cento da capitale proprio e solo per il yy per cento da capitale di debito: a fronte di apporti patrimoniali complessivi pari a euro X, il finanziamento infragruppo concesso alla società veicolo è stato pari a euro X; tale composizione delle fonti finanziarie denoterebbe la totale assenza di abuso;

- i conferimenti e i versamenti effettuati in favore di BETA nei ventiquattro mesi precedenti la fusione hanno carattere fisiologico, in quanto destinati a fornire alla società veicolo le risorse necessarie per il pagamento del prezzo di acquisto della partecipazione in ALFA; la "sterilizzazione" prevista dall'articolo 172, comma 7, del TUIR produrrebbe, pertanto, un effetto non coerente con la sostanza economica dell'operazione, poiché ridurrebbe il limite patrimoniale della società veicolo proprio in relazione agli apporti indispensabili per la realizzazione dell'acquisizione.

Sulla base di tali elementi, l'Istante ritiene che non sussista alcun rischio di compensazione intersoggettiva di posizioni fiscali riferibili a società prive di vitalità economica, né alcun intento di acquisire o utilizzare posizioni fiscali pregresse estranee all'operazione di acquisizione.

Ciò posto, l'Istante ritiene che debbano essere disapplicate le limitazioni previste dall'articolo 172, commi da 7 e 7-*ter*, del TUIR, compresa la "sterilizzazione" dei

conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla fusione, con conseguente riconoscimento della riportabilità della perdita fiscale e dell'eccedenza di interessi passivi indeducibili maturate da BETA nel periodo compreso tra il nn/nn/2025 e il nn/nn/2025.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, occorre rilevare che il presente parere è unicamente diretto a una pronuncia in merito alla disapplicazione delle limitazioni del diritto al riporto delle posizioni soggettive, di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter,* del TUIR, della società BETA in occasione della descritta fusione per incorporazione (inversa), senza che ciò implichi o presupponga il riconoscimento della correttezza del *quantum* delle singole posizioni fiscali soggettive rappresentate (*i.e.* perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi). Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione delle medesime.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che l'istanza in esame ha ad oggetto esclusivamente la disapplicazione dell'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR, risultando preclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza dei profili di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, dell'operazione di fusione e delle altre operazioni connesse o collegate, compresi singoli atti e negozi attraverso i quali sono state attuate.

Ciò premesso, in materia di fusioni, si ricorda che, in base al citato articolo 172, comma 7, del TUIR (come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del

decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (di seguito, anche "limite patrimoniale");

2. a condizione che la società rispetti il c.d. "*test* di vitalità", ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al

40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, commi 7 e seguenti, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (*cfr.* la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).

Come previsto dalla norma, in un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

Il comma 7-*ter* del menzionato articolo 172 estende, inoltre, l'applicazione del limite sopra indicato «*agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di*

cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

La lettera *d)* del comma 1 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024 ha, inoltre, introdotto una specifica disciplina, prevista nell'articolo 177-*ter* del TUIR, recante *«Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo»*, in virtù della quale i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni soggettive), di cui agli articoli 84, comma 3, 172, comma 7, 173, comma 10 e 176, comma 5-*bis* non si applicano nel caso di operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo societario.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024, le disposizioni relative al nuovo regime di riporto delle perdite, così come modificate dal comma 1, «*si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*», cioè, per le società aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alle operazioni effettuate dall'anno d'imposta 2024, con la precisazione che il citato articolo 177-*ter* non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024.

Ciò premesso, l'Istante descrive un'operazione straordinaria di fusione inversa con la quale ha incorporato la propria controllante BETA, realizzata a seguito di un'acquisizione con indebitamento ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del codice civile.

In relazione alla situazione dell'Incorporante (ALFA), non si procede alla disamina disapplicativa, non sussistendo le condizioni che determinano l'operatività

dell'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR, in quanto la Società non dispone, in base a quanto dichiarato, di perdite fiscali riportabili, di eccedenze di interessi passivi indeducibili ai sensi dell'articolo 96 del TUIR e di eccedenze ACE.

Con riferimento alla situazione della società incorporata (BETA), è stato rappresentato che la medesima non supera il *test* di vitalità, né risulta rispettato il limite quantitativo del patrimonio netto (contabile) di cui alla richiamata normativa.

Non risulta applicabile alle posizioni fiscali maturate dalla società veicolo nel periodo d'imposta 2025, inoltre, l'esimente di cui all'articolo 177-*ter*, del TUIR. Nel caso prospettato, infatti, BETA è stata costituita nel corso del 2025 [...] e ha acquisito il controllo di ALFA nel medesimo periodo d'imposta [...] nel quale sono maturate le posizioni fiscali oggetto dell'istanza.

L'esimente prevista dall'articolo 177-*ter* del TUIR, pertanto, non risulta applicabile alle suddette posizioni fiscali, dal momento che BETA ed ALFA non appartengono al medesimo gruppo fin dall'inizio del periodo d'imposta 2025.

Tali circostanze non permetterebbero il riporto delle posizioni fiscali di BETA in capo all'Incorporante, in quanto interamente soggette alle limitazioni di cui al richiamato articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR. In particolare:

- i *test* di vitalità non risultano superati, in quanto BETA non possiede il numero di esercizi necessari per effettuare i *test* economici, nonché le specifiche voci di costo e di ricavo richieste, essendo stata costituita in data nn/nn/2025, quale veicolo societario per realizzare la rappresentata acquisizione;

- il limite patrimoniale non risulta rispettato, in quanto, decurtando dal patrimonio netto contabile di riferimento i conferimenti e i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti, il medesimo (patrimonio netto contabile) risulta azzerato.

A fronte di quanto sopra rappresentato, l'Istante chiede la disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, mediante la "sterilizzazione" dei conferimenti/versamenti ricevuti da BETA nei ventiquattro mesi precedenti, ritenendo che gli stessi non siano stati effettuati al solo fine di rendere riportabili le posizioni fiscali della società medesima.

Nel caso in esame, l'Istante ha evidenziato che BETA è una società veicolo costituita *ad hoc,* che ha svolto una funzione meramente strumentale all'acquisizione rappresentata, come desumibile dai dati forniti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa.

La fusione in esame è stata, inoltre, realizzata nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 2501-*bis* del codice civile e il progetto di fusione ha indicato le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante, sulla base della relativa documentazione economico-finanziaria.

Dalla situazione contabile di BETA alla data di efficacia della fusione (*cfr*. allegato n. [...] all'istanza) emerge un totale attivo dello stato patrimoniale di euro X, costituito quasi esclusivamente da "*Partecipazioni in imprese controllate*" (euro X), di cui la parte preponderante è rappresentata dalla partecipazione acquisita in ALFA (euro X) e dai relativi oneri accessori capitalizzati (euro X).

Nel medesimo documento emerge come il patrimonio netto della suddetta società (BETA), pari a euro X (ove considerato al lordo dei conferimenti e versamenti degli

ultimi 24 mesi), risulti ampiamente capiente rispetto alle posizioni fiscali indicate in istanza (*i.e.*, perdita fiscale di euro X ed eccedenza di interessi passivi indeducibili di euro X).

È stata rappresentata, inoltre, una situazione economica al nn/nn/2025 contraddistinta da costi per servizi pari a euro X, tra cui figurano spese connesse a consulenze professionali e altri costi amministrativi, nonché da oneri finanziari (correlati al prestito infragruppo) pari a euro X.

Le posizioni fiscali di BETA (*cfr.* pagina x dell'istanza) derivano, come rappresentato dall'Istante, quasi esclusivamente dalla descritta acquisizione (*i.e.* costi di gestione della società veicolo, costi di transazione connessi all'acquisto delle partecipazioni in ALFA e alla fusione, nonché oneri finanziari relativi al citato finanziamento).

Le risorse finanziarie utilizzate per realizzare la prospettata acquisizione, nonché generatrici delle posizioni fiscali oggetto di istanza, sono confluite in BETA mediante: (i) apporti a titolo di capitale sociale (e di riserve di capitale) per complessivi euro X; (ii) un finanziamento infragruppo concesso da GAMMA per euro X.

Premesso tutto ciò, ai fini della valutazione della fattispecie in esame, si ritiene che debba assumere rilievo la *ratio* sottesa alla disciplina limitativa del riporto delle perdite (e delle altre posizioni soggettive fiscali), volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali. Nel caso di specie, la società veicolo BETA risulta priva di una propria autonoma operatività economica, essendo stata costituita esclusivamente per realizzare l'acquisizione della società *target* ALFA

e destinata (come è fisiologico in tali operazioni e come è effettivamente avvenuto) a essere incorporata da quest'ultima.

Con riguardo alle posizioni fiscali soggettive di BETA riportabili a seguito della fusione, si ritiene, dunque, che non trovino applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i *test* di vitalità economica e il patrimonio netto contabile, di cui al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, poiché, nel caso concreto, nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto, dal momento che la società veicolo (BETA):

(i) è una società costituita *ex novo* appositamente per acquistare, attraverso l'utilizzo di *equity* (principalmente) e della provvista derivante da un finanziamento infragruppo, la totalità della partecipazione nella società *target;*

(ii) ha impiegato effettivamente le risorse e i finanziamenti ricevuti per effettuare tale acquisto;

(iii) dalla situazione contabile al nn/nn/2025 (data di efficacia giuridica della fusione), come precedentemente osservato, risulta che il suo patrimonio è costituito (quasi) esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata (e da altre attività marginali strettamente connesse all'operazione di acquisto) e, dal lato passivo, da passività strumentali all'acquisto della partecipazione della società *target* (debiti per finanziamenti);

(iv) dispone di posizioni soggettive fiscali derivanti (quasi) esclusivamente dai costi amministrativi e dagli interessi passivi necessari per l'acquisizione della società *target*.

In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che nella fattispecie in esame non trovino applicazione le limitazioni di cui ai commi da 7 a 7-*ter* dell'articolo 172 del TUIR con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili di Eureka.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)